

## COMUNE DI AURANO

### TITOLO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 01

#### DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI AURANO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE, LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

##### ART. 02

#### FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA.

##### ART. 03

#### SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE PUO' AVERE UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA. CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO NELLE CERIMONIE E NELLE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

##### ART. 04

#### TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSI' COMPOSTO:

- CAPOLUOGO: AURANO

- FRAZIONE: SCARENO

- LOCALITA': "LA SELVA" - "LUOGO" - "CASE CARETTI" - "CASA CAPPELLI"

- ALPE "SEGLETTA", AVENTE PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI TURISTICI.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO IN VIA ROMA 63 .

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI

ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE. IN TAL CASO VERRA' DATA PUBBLICITA' DELLA SEDUTA MEDIANTE AFFISSIONE DI MANIFESTI IN LUOGHI PUBBLICI.

#### ART. 05

##### PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE LE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

#### ART. 06

##### ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE A MEZZO DEL MESSO COMUNALE CURA LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E, SU ATTESTAZIONE DEL MESSO, NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

03. IL COMUNE PUO' INOLTRE INDIVIDUARE ULTERIORI SPAZI DI PUBBLICAZIONE ED AFFISSIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA COLLETTIVITA'.

#### TITOLO 02

##### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

##### CAPO 01

##### ORGANI ISTITUZIONALI

#### ART. 07

##### ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

##### CAPO 02

##### CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 08

##### ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL' ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 09

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI CHE DOVRANNO ESSERE MOTIVATI IN RELAZIONE ALLA NATURA, ALL'URGENZA ED IMPROPROROGABILITA' DEGLI ATTI PROPOSTI.

ART. 10

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE CHE HA EFFICACIA IMMEDIATA.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 . E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI. INCOMPATIBILI. IL CONSIGLIO PROVVEDE INOLTRE ALL'ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO STESSO.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

05. ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

09. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE. SONO INOLTRE STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO I RIMBORSI SPESE E LE INDENNITA' SPETTANTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE.

10. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI E AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN

PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE, E FATTO COMUNQUE SALVO IL DOVUTO DIRITTO DI RIVALSA DELLE SPESE ASSUNTE DALL'ENTE IN CASO DI CONDANNA PER DOLO O COLPA GRAVE DA PARTE DELL'INTERESSATO.

11. IL COMUNE INOLTRE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, PUO' ASSICURARE I PROPRI AMMINISTRATORI ED I PROPRI RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

## ART. 11

### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ASSICURA E GARANTISCE LO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA' ATTRAVERSO I RAPPORTI E LA COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' DEI RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE, PROVVEDENDO ALL'ASSUNZIONE E PRIVATI, NONCHE' DEI RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE, PROVVEDENDO ALL'ASSUNZIONE E PROMOZIONE DI INIZIATIVE, DI CONSULTAZIONI, DI COLLEGAMENTO E COORDINAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCIZIO LE PROPRIE ATTRIBUZIONI CON L'ADOZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO, CHE DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'ADOZIONE DA SVOLGERE.

03. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DETERMINATE DALLA LEGGE SONO RIFERITE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI DI INVESTIMENTO ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI I RENDICONTI E L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLA GIUNTA COMUNALE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE SECONDO LA DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO ORGANICO; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI ED I PIANI OCCUPAZIONALI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE ELA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI EDI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALE, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI EDI SERVIZI NEI LORO CRITERI DI APPLICAZIONE, SALVO LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI:

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE, E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO ORDINATORIO E FUNZIONALE ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CHE SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI A QUALSIASI TITOLO, LE RELATIVE PERMUTE;

N) GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE CHE INDICHINO GLI ELEMENTI ESSENZIALI PREVISTI DALLA LEGGE, CHE NON COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE DI ATTI PRECEDENTI IMPORTANDO SCELTE DISCREZIONALI, E CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI O DI SERVIZI DI COMPETENZE DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO SECONDO LE MODALITA' DI CONTRATTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO;

O) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA 00 ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 43 DEL PRESENTE STATUTO. LE NOMINE DEVONO ESSERE PRECEDUTE, PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITA' E CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE DEI CANDIDATI, DAL PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DELL'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE. LA REVOCA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO ENTRO VENTI GIORNI DALLA PROPOSTA A CURA DEL SINDACO. QUANDO I RAPPRESENTANTI PREVIA DIFFIDA NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO- AMMINISTRATIVO STABILITI DAL CONSIGLIO MEDESIMO, O NON SVOLGANO UN' AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE ALL'INDIRIZZO PROGRAMMATICO APPROVATO IN SEDE DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, O NON PARTECIPANO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO AD ALMENO TRE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI CUI FANNO PARTE.

04. AL CONSIGLIO SPETTA INOLTRE DI PROVVEDERE NELLE MATERIE ULTERIORI PREVISTE DALLA LEGGE.

05. IL CONSIGLIO ESERCITA L' AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

06. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATI IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

07. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA,

NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLE DELIBERE. NEL CASO IN CUI L'ENTE NON ABBA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE, IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

08. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI IN CUI E' RAPPRESENTATA PROPORZIONALMENTE LA MINORANZA.

09. IL CONSIGLIO PROVVEDE INOLTRE ALLA NOMINA DI TUTTE LE COMMISSIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DA LEGGI STATALI E/O REGIONALI, SECONDO LA DISCIPLINA E MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI MEDESIME NEI TERMINI DI LEGGE.

10. IL CONSIGLIO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO EDI INDIRIZZO SI AVVALE DEL REVISORE DEI CONTI ESAMINANDONE I RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI AL CONSEGUIMENTO DI UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE SECONDO FORME DI COLLABORAZIONE INDIVIDUATE IN IDONEO DISCIPLINARE DI INCARICO.

#### ART. 12

##### ESERCIZIO DELLA FUNZIONE REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE REGOLAMENTARE ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA A SECONDA DELLA MATERIA, OVE PREVISTO, ALLE COMPETENTI AUTORITA' PER LA LORO OMOLOGAZIONE.

#### ART. 13

##### COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI, GLI ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

#### ART. 14

##### ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO DELLE COMMISSIONI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI ARGOMENTI LORO ASSEGNATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE:

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 15

##### SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E URGENTI, SECONDO LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. LE SESSIONI ORDINARIE CHE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO, SONO RIFERITE ALLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 11 , TERZO COMMA, LETTERA B) DELLO STATUTO.

03. LE SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, IN RELAZIONE ALLA NATURA ED ALLA EFFETTIVA IMPELLENZA DELL'ARGOMENTO, HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER RICHIESTA SCRITTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CHE DOVRANNO IN QUEST'ULTIMO CASO, INDICARE ESPRESSAMENTE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

04. LA RIUNIONE SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE 00 DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, A CURA DEL SINDACO.

05. OVE IL SINDACO NON PROVVEDA NEL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, LA RICHIESTA MEDESIMA DEI CONSIGLIERI SARA' TRASMESSA A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE AL PREFETTO PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.

06. NEI CASI DI URGENZA SU INIZIATIVA DEL SINDACO, LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTQUATTRO ORE DALL' ATTO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO MEDESIMO.

07. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE AL DOMICILIO ELETTO DA OGNI SINGOLO CONSIGLIERE.

08. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA

CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

09. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER LA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

#### ART. 16

##### DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI, OLTRE CHE IN OCCASIONE DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. CESSANO DALLA CARICA NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE E, SU PRONUNCIA DEL CONSIGLIO, DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 67 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 151 .

02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA. SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO.

03. E' FACOLTA' DI OGNI SINGOLO CONSIGLIERE PRESENTARE PER ISCRITTO INDIRIZZATE AL SINDACO LE DIMISSIONI DALLA CARICA, CHE ACQUISTANO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTO PALESE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE, SALVO IL RITIRO DELLE STESSE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI PRESA D'ATTO.

#### ART. 17

##### INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

#### ART. 18

##### ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO ENTI O ISTITUZIONI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPEGNI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI. SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO



AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 19

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO DI NORMA PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI, SECONDO LE MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO E' ACQUISITA DAL CONSIGLIERE CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI QUALI RISULTANO DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

ART. 21

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI DI NORMA SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO, OVE SIANO DICHIARATI ESPRESSAMENTE GIUDIZI PER QUALITA' MORALI DELLE PERSONE.

03. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI OVE SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DELLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI, INDIPENDENTEMENTE DAI VOTI CONSEGUITI DA DESIGNATARI NON ESPRESSI DALLA MINORANZA MEDESIMA.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ED I SISTEMI DI VOTAZIONE.

ART. 22

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL. CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO, O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA, E CON IL CONSIGLIERE ANZIANO, E NE CURA LA PUBBLICAZIONE E L'ESECUTIVITA'.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PERO' ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO: E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE SPECIFICANDONE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCI A CONSTATARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DELL'INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI.

#### ART. 23

##### PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , 142 .

#### CAPO 03

##### GIUNTA COMUNALE E SINDACO

#### ART. 24

##### ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO ELA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTESTUALMENTE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DI EVENTUALI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI

AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO ED ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

06. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA VOTAZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA PRIMO, LETTERA B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

07. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

09. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

#### ART. 25

##### FUNZIONI E COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLA LEGGE, OVVERO QUELLE PER LEGGE NON RISERVATE AL CONSIGLIO NONCHE' QUELLE CHE LA LEGGE E LO STATUTO NON ABBIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AL SINDACO, AGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO ED AL SEGRETARIO.

02. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

#### ART. 26

##### PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE IL VICE-SINDACO DI CUI ALL' ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO.

03. QUALORA SIA ASSENTE O IMPEDITO ANCHE IL VICE SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DALL' ASSESSORE ANZIANO CHE E' QUELLO TRA GLI ASSESSORI ELETTI AVENTE MAGGIORE ETA'.

04. NELLO STESSO ORDINE IL VICE-SINDACO O L' ASSESSORE ANZIANO SURROGANO IL SINDACO, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. SIA QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SIA QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

#### ART. 27

##### INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

01. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE E QUELLE DI INELEGGIBILITA' SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. LA LEGGE PREVEDE ALTRESI' LE MODALITA' PER DICHIARARE LA DECADENZA DALLA CARICA DI CHI SI TROVI NELLE CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

03. L'UFFICIO DI SINDACO EDI ASSESSORE E' COMUNQUE INCOMPATIBILE CON QUELLO DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA SPECIALE O DI ISTITUZIONE OD ANCHE DI SOCIETA' DIPENDENTI, OVVERO COSTITUITE DAL COMUNE.

04. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FARE PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI, DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E' GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

#### ART. 28

#### ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

01. LA GIUNTA ENTRA IN CARICA DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI NOMINA E' DIVENUTA ESECUTIVA, NEI MODI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E COMUNQUE NON PRIMA CHE IL SINDACO ABBAIA PRESTATO GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA RIMANGONO IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DI UN NUOVO SINDACO EDI UNA NUOVA GIUNTA.
03. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.
04. ALLA RELATIVA SOSTITUZIONE SI PROVVEDE CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 24 .

#### ART. 29

##### REVOCA DELLA GIUNTA PER SFIDUCIA COSTRUTTIVA SOSTITUZIONE

01. IL SINDACO ELA GIUNTA RISPONDONO DEL LORO OPERATO ESCLUSIVAMENTE DI FRONTE AL CONSIGLIO.
02. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGATORIAMENTE LE DIMISSIONI DI QUESTA.
03. IL SINDACO ELA GIUNTA SONO REVOCATI DALLA CARICA E CESSANO DALLE FUNZIONI SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON VOTAZIONE PALESE, RESA PER APPELLO NOMINALE, APPROVI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
04. LA MOZIONE STESSA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE, INOLTRE, LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE NONCHE' LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, EDI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VA PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE, PERCHE' NE DISPONGA L'IMMEDIATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE, OLTRE ALLA CONTESTUALE FORMALE COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AGLI ALTRI ASSESSORI. DA TALE MOMENTO DECORRONO I TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA SESTO.
06. LA MOZIONE, A CURA DEL SINDACO, VIENE POSTA IN DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA ILLUSTRAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
07. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 36 , COMMA QUATTRO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N 142 .
08. LA DISCUSSIONE ELA VOTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA VANNO FATTE IN SEDUTA PUBBLICA. LA RELATIVA APPROVAZIONE COMPORTA LA ELEZIONE DELL'ESECUTIVO PROPOSTO E L'AUTOMATICA REVOCA DEL PRECEDENTE.
09. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.
10. IL CONSIGLIO, PRIMA DI DISCUTERE O VOTARE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NON PUO' ESAMINARE ALCUN ALTRO OGGETTO, COMPRESSE LE DIMISSIONI DEL SINDACO, QUELLE DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI O ANCHE DI UNO SOLO DI ESSI, SE INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE

ALLA PRESENTAZIONE DI QUELLA.

ART. 30

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

ART. 31

DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, DA TENERSI COMUNQUE ENTRO VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, AFFINCHÉ SE NE PREnda ATTO E SI PROVVEDA CONTESTUALMENTE. SU PROPOSTA DEL SINDACO, ALLA SOSTITUZIONE.

02. LE DIMISSIONI, CHE POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO, DEBBONO ESSERE PRESENTATE ALLA SEGRETERIA COMUNALE PERCHÉ NE VENGA DISPOSTO IL PROTOCOLLO. DA TALE MOMENTO DECORRONO I VENTI GIORNI DI CUI AL COMMA UNO.

03. PER LE DIMISSIONI PRESENTATE ANCHE ORALMENTE E DICHIARATE A VERBALE, NEL CORSO DI SEDUTE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO. IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DECORRE DALLA DATA DELLA SEDUTA.

04. PER LE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SOSTITUTO SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI STABILITE PER LA NOMINA DELLA GIUNTA.

ART. 32

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. LA PROPOSTA DI REVOCA VA NOTIFICATA ALL'INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE FISSATA PER LA DISCUSSIONE.

03. ALLA SURROGA DEGLI ASSESSORI REVOCATI SI PROCEDE NELLA STESSA SEDUTA E COMUNQUE NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ STABILITE PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

04. LA PROPOSTA DI REVOCA E QUELLA DI SURROGA DEGLI ASSESSORI VANNO DISCUSSE IN SEDUTA PUBBLICA E VOTATE A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE.

ART. 33

DECADENZA DEGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI DECADONO:

- A) QUANDO VENGA ACCERTATA NEI LORO CONFRONTI L'ESISTENZA DI UNA

CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE:

B) QUANDO VENGA ACCERTATA NEI LORO CONFRONTI L'ESISTENZA DI UNA CAUSA CHE IMPEDISCA L'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNZIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE NELL'ANNO SOLARE A TRE CONSECUTIVE SEDUTE DELLA GIUNTA, DECADE DALLA CARICA.

04. LA DECADENZA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PUO' ESSERE PROMOSSA D'UFFICIO, ANCHE AD ISTANZA DI UN ELETTORE DEL COMUNE, O DAL PREFETTO. E' PRONUNZIATA DAL CONSIGLIO ALMENO DIECI GIORNI DOPO L'AVVENUTA NOTIFICA DELLA RELATIVA PROPOSTA.

05. LA PROPOSTA VA DISCUSSA IN SEDUTA PUBBLICA. E VOTATA A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE. SI HA PER APPROVATA QUANDO RIPORTA IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. ALLA SURROGA DEGLI ASSESSORI DICHIARATI DECADUTI SI PROCEDE NELLA STESSA SEDUTA E COMUNQUE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 34

ATTIVITA' DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 42 .

02. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

04. LA RELAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' PRESENTATA ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO, CUI ESSA SI RIFERISCE, ED E' DISCUSSA, DAL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA SEDUTA UTILE.

ART. 35

RIUNIONI - CONVOCAZIONE

01. LA GIUNTA SI RIUNISCE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGA OPPORTUNO E NECESSARIO IL SINDACO.

02. TIENE LE SUE ADUNANZE NELLA PROPRIA SEDE, DI NORMA ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE, MA PER COMPROVATE ESIGENZE, PUO' RIUNIRSI ANCHE IN ALTRO LUOGO.

03. LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA ANCHE ORALMENTE.

05. LE ADUNANZE DI GIUNTA SONO SEGRETE SALVO LA POSSIBILITA' DI FAR INTERVENIRE RELATORI ESTERNI SU SPECIFICI PROBLEMI.

## ART. 36

## VOTAZIONI - MODALITA'

01. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE.

03. NEL NUMERO FISSATO PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE, NON VANNO COMPUTATI GLI ASSESSORI PRESENTI ALLORQUANDO SI DELIBERI SU QUESTIONI NELLE QUALI ESSI OD ANCHE I PARENTI O GLI AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO ABBIANO INTERESSE.

04. GLI ASSESSORI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE VALIDA L'ADUNANZA MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI.

05. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE O PROVINCIALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. NEL CASO IN CUI L'ENTE NON ABBA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

06. LE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO O DA CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, DAL VICE-SINDACO, E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

## ART. 37

## COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE A CONTENUTO GENERALE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE:

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI I PROGRAMMI. I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE:

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E

LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI O DEI SERVIZI;  
- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;  
- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE DI COMPETENZA CONSILIARE.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

#### ART. 38

##### DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ASSUMERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI DALL'ADOZIONE DELL'ATTO, A PENA DI DECADENZA.

#### ART. 39

##### CONTROLLO E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA', FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CHE LA GIUNTA STESSA, DI PROPRIA INIZIATIVA, INTENDE SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL COMITATO REGIONALE.

02. LE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO.

03. PER LA RICHIESTA DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SI OSSERVANO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 45 , COMMI DUE E QUATTRO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

04. IN CASO DI URGENZA, LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI LA GIUNTA. TALI DELIBERAZIONI, QUALORA VENGANO SOTTOPOSTE AL PREVENTIVO CONTROLLO DI LEGITTIMITA', DOVRANNO ESSERE TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ADOZIONE A PENA DI DECADENZA.

05. LE DELIBERAZIONI SONO PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FATTE SALVE LE DIVERSE E SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

06. LE DELIBERE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, ADOTTATE NELLE MATERIE DI



CUI ALL` ARTT. 45 , COMMA 02 , LETTERE A), B) E C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, TRASMESSE IN COPIA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, CONTESTUALMENTE ALL`AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO.

ART. 40

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL` ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

ART. 41

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE:
  - A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
  - B) CONVOCA, SENTITA LA GIUNTA, IL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE, STABILENDO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE;
  - C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 42 ;
  - D) VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE:
  - E) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA ED ALLE ORDINANZE;
  - F) LA COMPETENZA DEL SINDACO ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI SUSSISTE UNICAMENTE NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO COMUNALE ABBA ASSUNTO LA VESTE DI UFFICIALE ROGANTE. DIVERSAMENTE LA COMPETENZA SPETTA A QUEST`ULTIMO.
  - G) IMPARTISCE, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL`ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE RELATIVE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE;
  - H) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO, PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
  - I) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUZIONI COMUNALI;
  - L) COORDINA, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE

ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNAVA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 42

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE, CON FIRMA DEGLI ATTI AVENTI ATTINENZA ESTERNA.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E' CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE AGLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 43

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 11 , COMMA 03 , LETTERA O),

DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 44

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

#### ART. 45

##### COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE EDI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E STATISTICA;
- B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE EDI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' EDI IGIENE PUBBLICA;
- C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA-GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
- D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

#### ART. 46

##### VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI E VIENE INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

#### TITOLO 03

##### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 47

##### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NONCHE' PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

02. IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA AVVIENE MEDIANTE:

- A) CONCESSIONE SIA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI CHE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;
- B) RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI EVENTUALI CHE NON CONSENTANO DI ESPLICARE IN MODO PIENO IL DIRITTO DI INFORMAZIONE;
- C) CONVOCAZIONE DI RIUNIONI CON LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE PER DISCUTERE SINGOLE MATERIE;
- D) COINVOLGIMENTO DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI IN ORGANISMI A COMPOSIZIONE MISTA.

03. LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER POTER INTRATTENERE RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PERSEGUIRE FINALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO ANCHE SE SETTORIALE NONCHE' ESSERE COSTITUITE IN UNO DEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI MOTIVARE IL MANCATO

ACCOGLIMENTO DEI PARERI FORMULATI DAI SOGGETTI INDICATI AL COMMA PRECEDENTE QUANDO LE SCELTE AMMINISTRATIVE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL' ATTIVITA' DEI SOGGETTI MEDESIMI.

ART. 48

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CON MOTIVATA DELIBERAZIONE CONSILIARE.

ART. 49

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE, POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI NONCHE' AVANZARE PROPOSTE PER L' ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO RIGUARDARE ARGOMENTI DI ESCLUSIVA RILEVANZA LOCALE EDI INTERESSE GENERALE. PER LE SOLE PROPOSTE E' NECESSARIO CHE LE STESSE SIANO AVANZATE DA ALMENO UN VENTESIMO DEI CITTADINI RESIDENTI.

03. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE VANNO PRESENTATE ALLA SEGRETERIA COMUNALE AL FINE DI ACQUISIRLE AL PROTOCOLLO.

04. L' AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DAL PUNTO DI VISTA FORMALE, VIENE VALUTATA DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE, QUALORA RISCONTRI L' IRREGOLARITA' O L' INDETERMINATEZZA DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI O DELLE PROPOSTE, INVITERA' I DIRETTI INTERESSATI A SANARE TALI SITUAZIONI.

05. SUL CONTENUTO DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI O DELLE PROPOSTE, DOVRANNO PRONUNCIARSI IL CONSIGLIO O LA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, ENTRO I SUSSEGUENTI SESSANTA GIORNI.

06. IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE, TRA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE SENZA PREGIUDIZIO DEI TERZI.

07. L' EVENTUALE RIGETTO DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEVE ESSERE MOTIVATO E COMUNICATO AGLI INTERESSATI.

ART. 50

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

02. ESSE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO, CONTENERE IN MODO CHIARO QUANTO RICHIESTO O PROPOSTO ED ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE.

03. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA'. A TALE FINE L' AUTENTICAZIONE DOVRA' ESSERE AGEVOLATA PER COLORO CHE SONO IMPOSSIBILITATI A SOTTOSCRIVERE LE ISTANZE, LE PETIZIONI O LE PROPOSTE DURANTE IL NORMALE ORARIO D'UFFICIO.

04. PRIVI DELLE SUMMENZIONATE FORME, GLI SCRITTI DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SARANNO CONSIDERATI SEMPLICI RACCOMANDAZIONI.

#### ART. 51

##### SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. I SINGOLI CITTADINI HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE PER PROVVEDIMENTI INCIDENTI SU DIRITTI SOGGETTIVI OD INTERESSI LEGITTIMI NONCHE' IN OGNI CASO SUSCETTIBILE DI RECARE PREGIUDIZIO. ANALOGO DIRITTO E' RICONOSCIUTO AI SOGGETTI INDICATI NELL' ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO, OPERANTI SUL TERRITORIO A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE O QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI TALE COMUNICAZIONE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE, DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA. IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E' QUELLO PREVISTO DALL' ARTT.

08 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

03. L'INFORMAZIONE E' OBBLIGATORIA IN MATERIA DI STRUMENTI URBANISTICI, DI OPERE PUBBLICHE, DI PIANI COMMERCIALI EDI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

04. I SOGGETTI DI CUI AL PRIMO COMMA HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO NONCHE', ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO O DALLA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, PREVISTA DAL SECONDO COMMA, POSSONO PRESENTARE MEMORIE SCRITTE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

05. L'AMMINISTRAZIONE, IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E DELLE PROPOSTE PRESENTATE, PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI ED IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

06. IL RIGETTO DELLE OSSERVAZIONI E DELLE PROPOSTE DOVRA' ESSERE MOTIVATO E RESO PUBBLICO NELLE STESSE FORME PREVISTE PER L'AVVISO DEL PROCEDIMENTO.

07. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

#### ART. 52

##### AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE. I CONSIGLIERI COMUNALI DEBONO PRIMA ESPERIRE LE PROCEDURE CUI SONO ABILITATI NELLA LORO VESTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SIANO A

CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 53

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI NORME REGOLAMENTARI.

ART. 54

DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI DIRITTI E DELLE SPESE DERIVANTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 55

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE EDI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 .

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI: ATTUA LE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

## ART. 56

## SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA. B), IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

## ART. 57

## ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO DI CUI AL COMMA SUCCESSIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.

03. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

04. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL PRIMO COMMA SI OSSERVERANNO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

05. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

06. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, PRESE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

#### ART. 58

##### RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA. LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO DOVRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO- SANITARI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA' IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

#### ART. 59

##### CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LA CONVENZIONE NON DA' ORIGINE AD UN NUOVO SOGGETTO, COME AVVIENE PER I CONSORZI.

04. PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA. LO STATO ELA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA COMUNI E PROVINCIE, PREVIA STATUIZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

#### ART. 60

##### CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 59 , COMMI 02 E 03 , DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCIE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO. LA CONVENZIONE E LO



STATUTO NON ABBISOGNANO DEL DECRETO PREFETTIZIO; IL DECRETO E' NECESSARIO SE PREVISTO DALLE NORME REGIONALI.

03. LA CONVENZIONE DEVE PROVVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL/I COMUNE/I DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI SINDACI DEGLI ENTI ASSOCIATI. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO, CHE PUO' ESSERE ANCHE ESTRANEO AL CONSIGLIO, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI PER RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. LA ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO VA MODELLATA ALLA STREGUA DELLE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

06. IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO LA LEGGE DELLO STATO PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI; LA STESSA LEGGE NE DEMANDA L'ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE.

#### ART. 61

##### UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CON TERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.

04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE: PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE STESSA SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI E NE DISCIPLINA LE FORME, E CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

#### ART. 62

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO GIA' PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUL PROGRAMMA DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO. CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. QUALORA L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL COMUNE ALLO STESSO DEVE ESSERE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVE AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

## TITOLO 05

### UFFICI E PERSONALE

#### ART. 63

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

#### ART. 64

##### UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN AREE.

02. NELL'AREA SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE OMOGENEE.

#### ART. 65

##### DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

A) GLI ORGANICI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI:

G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESI QUELLE DISCIPLINARI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI, IN RELAZIONE AL

GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL' ARTT. 03 , DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .

ART. 66

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

A) LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

ART. 67

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 68

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. AL SEGRETARIO COMUNALE DI QUESTO COMUNE, FUNZIONARIO STATALE CUI NON PUO' ESSERE SOTTRATTA LA PREVISIONE DELLA DIRIGENZA E DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI IPOTIZZABILI DEL COMUNE, VENGONO RICONOSCIUTI TUTTI QUEI POTERI CHE IL NUOVO ORDINAMENTO CONFERISCE AI DIRIGENTI AI SENSI DELL' ARTT. 51 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

02. IL SEGRETARIO, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA, DIREZIONE E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'ENTE PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO E CONCORRE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. DISPONE DIRETTAMENTE O A MEZZO DI INCARICATI O DI UN APPOSITO SERVIZIO, ISPEZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI NELLO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI O

NELLA ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI NEI TEMPI TERMINE PROGRAMMATI; RIFERISCE AL SINDACO CIRCA L'ESITO DELLE ISPEZIONI ESEGUITE E ADOTTA DI INTESA COL MEDESIMO I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

04. COMPETE AL SEGRETARIO LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE. L'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DESTINATI ALL'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO SI CONCLUDE CON UN MOTIVATO PARERE FAVOREVOLE O CONTRARIO DEL SEGRETARIO. IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI IMPULSO DI CARATTERE ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE.

05. IL SEGRETARIO PARTECIPA CON FUNZIONI CONSULTIVE EDI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE.

06. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTANDO LE RELATIVE E NECESSARIE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

07. IL SEGRETARIO DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI, I SERVIZI ED IL PERSONALE DEL COMUNE.

08. PUO' ADOTTARE SANZIONI DISCIPLINARI NON OLTRE LA CENSURA ED ESERCITARE POTERI DI INIZIATIVE NEI CONFRONTI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI.

09. AL SEGRETARIO COMUNALE E' ATTRIBUITA LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA DI APPALTO E CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE NONCHE' LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI. ROGA CONTRATTI E AUTENTICA SCRITTURE PRIVATE NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO.

10. SECONDO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI HA FUNZIONI CERTIFICATIVE E CONCORRE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NONCHE' LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE ED IL MIGLIORE UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO.

11. IL SEGRETARIO, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DIPENDENTE.

12. NEI LIMITI DI LEGGE, STATUTARI E REGOLAMENTARI, IL SEGRETARIO NELL'ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI ADOTTA I NECESSARI ATTI E PROVVEDIMENTI, ESECUTIVI E DI GESTIONE, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, NON DECISIONALI.

## TITOLO 06

### RESPONSABILITA'

#### ART. 69

#### RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN

MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL PRIMO COMMA, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 70

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL PRIMO COMMA, QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DEL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTATARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 71

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 72

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IN CINQUE ANNI IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' , NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI RESPONSABILITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 73

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 74

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI PODESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 75

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 76

#### AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO. I BENI DEMANIALI POSSONO ESSE CONCESSI IN USO PREVIO PAGAMENTO DI UN CANONE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DEI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DI DONAZIONI DI BENI. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896 , N. 218

#### ART. 77

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL QUINTO COMMA, ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 78

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPREDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO

AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DI CUI ALL' ARTT. 75 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 79

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, NEI MODI E FORME PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUO' INTERVENIRE IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE.

ART. 80

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL REVISORE DEL CONTO, SCELTO IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57, OTTAVO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . IL REVISORE DURA IN CARICA PER TRE ANNI E PUO' ESSERE RIELETO UNA SOLA VOLTA.

02. I COMPITI AFFIDATIGLI SONO PRECISATI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 81

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINARIE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DELL' APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 82



## CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. IL SINDACO, D'INTESA CON IL SEGRETARIO, ESEGUONO OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL'ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01 LUGLIO 1986 , N. 318 .

CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986, N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

## TITOLO 08

### RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### ART. 83

### RAPPORTI CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.

03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

#### ART. 84

### INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L'INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DALLA REGIONE.

02. L'INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 85

### PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI

NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. IL TERMINE, PREVIA MOTIVATA COMUNICAZIONE DELL'ENTE LOCALE INTERESSATO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CHIAMATA AD ESPRIMERE IL PARERE, E' PROROGATO PER UN TEMPO PARI A QUELLO DEL TERMINE ORIGINARIO.

03. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

## TITOLO 09

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 86

##### MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI FAVOREVOLI DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVA SEDUTA DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. LO STATUTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE. ESSO E' ALTRESI' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

04. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

06. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO COMPORTA L'ABROGAZIONE DEL VECCHIO.

07. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE E L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA, TRANNE IL CASO CHE LA REVISIONE O LA ABROGAZIONE SIANO DETTATE DALLA LEGGE.

08. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

#### ART. 87

##### ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE

STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE DEL 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 88

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO. ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.